

*COMUNE di*  
*RODELLO*  
*PROVINCIA DI CUNEO*

**Regolamento per la gestione del  
compostaggio domestico.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 18 giugno 2013

## Sommario

<i>Art. 1. Oggetto del Regolamento</i> .....	3
<i>Art. 2. Definizione di compostaggio</i> .....	3
<i>Art. 3. Rifiuti compostabili</i> .....	3
<i>Art. 4. Metodologie del compostaggio</i> .....	4
<i>Art. 5. Albo dei compostatori</i> .....	4
<i>Art. 6. Verifiche e controlli</i> .....	5
<i>Art. 7. Altre disposizioni</i> .....	6
<i>Art. 8. Disposizioni finali</i> .....	6

### *Art. 1. Oggetto del Regolamento*

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. N. 446/97, istituisce e disciplina la pratica del compostaggio domestico, per le utenze domestiche e non domestiche che scelgono volontariamente tale modalità di smaltimento della frazione organica dei rifiuti in autonomia.
2. Le utenze domestiche e non domestiche che effettuano il compostaggio, contribuiscono alla riduzione della quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico e pertanto possono aver diritto ad una riduzione del tributo Tares, nella misura prevista dallo specifico regolamento. La riduzione per il compostaggio domestico si applica per abitazioni civili e private e per utenze non domestiche delle categorie 5 "Alberghi con ristorante", 16 "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie", 17 "Bar, caffè, pasticcerie", che intendono destinare sia gli scarti di cucina e gli scarti verdi (ove prodotti), compostabili ai sensi del vigente Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti urbani, all'autocompostaggio, non conferendoli al servizio pubblico di gestione.
3. Il compostaggio è comunque alternativo all'utilizzo del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti organici qualora questo fosse organizzato dal soggetto gestore del servizio raccolta e trasporto .
4. Per utenti si intendono tutti i soggetti iscritti nel ruolo del citato tributo, beneficiari del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

### *Art. 2. Definizione di compostaggio*

1. Il compostaggio è un sistema di trasformazione dei rifiuti organici, derivanti da scarti di frutta, verdura e cibi, nonché dai rifiuti prodotti dalla manutenzione del verde del proprio orto/giardino, come stecchi, fogli, erba, ecc..
2. Dalla trasformazione dei suddetti rifiuti si ottiene il compost, un terriccio ricco di sostanze nutritive, riutilizzabile come ammendante nel terreno del proprio orto /giardino.

### *Art. 3. Rifiuti compostabili*

1. I materiali da utilizzare per il compostaggio sono i rifiuti organici più facilmente deperibili e degradabili rappresentati da:
  - √ rifiuti di cucina (bucce di frutta e di ortaggi, scarti derivanti dalla pulizia delle verdure, pane raffermo, pasta, avanzi di cibo, fondi di caffè, filtri di tè, gusci di uova, gusci di noci, scarti del pesce);
  - √ ramaglie, patate, erba, fiori e fogliame idoneamente sminuzzati di dimensioni inferiori ai 5 cm;

- ✓ cartone non trattato ed opportunamente sminuzzato, segatura e trucioli di legno non trattato;
- ✓ residui vegetali delle attività di giardinaggio ed orticoltura.

2. Non sono oggetto di trasformazione in compost tutti i rifiuti di origine sintetica o comunque non biodegradabili quali, a scopo esemplificativo e non esaustivo: vetro, tessuti, manufatti con parti in plastica o metalli (scatole, contenitori, giocattoli, oggetti vari), carta patinata, carta con residui di vernice o carta oleata, oli minerali, sacchetti dell'aspirapolvere, legno verniciato, farmaci scaduti, pile scariche, vernici ed altri prodotti chimici, tutti gli oggetti contaminati da sostanze non naturali, lettiere di animali domestici.

3. Le piante malate possono essere compostate con le dovute cautele.

4. Infine, sempre con una certa attenzione, è possibile compostare anche il cartone non inchiostroato.

#### *Art. 4. Metodologie del compostaggio*

1. Per aderire al compostaggio è necessario disporre, nei pressi della propria abitazione, di un'area adibita a giardino, orto, parco o comunque di un luogo aperto, che consenta la pratica del compostaggio, nonché l'utilizzo del compost prodotto.

2. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

3. Il compostaggio domestico può essere effettuato con i seguenti sistemi:

- ✓ Cumulo: accumulo ordinato di materiale organico;
- ✓ Cassa: contenitore realizzato con tavole ed altri elementi in legno;
- ✓ Buca: accumulo di materiali organici in apposita buca
- ✓ Compostiera: contenitore prefabbricato destinato specificatamente alla raccolta del rifiuto organico.

4. Il compostaggio deve essere realizzato presso aree di pertinenza dell'abitazione o in disponibilità dell'utente aderente, in modo da non arrecare danno all'ambiente, non creare pericoli di ordine igienico sanitario, non provocare disturbi con esalazioni moleste e comunque non dare luogo a qualsiasi altro disagio ai vicini. Circa le norme igieniche occorre fare riferimento alla disciplina vigente (codice civile e legislazione di settore).

#### *Art. 5. Albo dei compostatori*

1. Presso l'ufficio tributi del Comune è tenuto l'albo comunale dei compostatori, che consiste nell'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. Sono automaticamente iscritti senza necessità di ulteriori comunicazioni o adempimenti, tutti coloro che risultano aver aderito al compostaggio domestico alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo comunale dei compostatori i cittadini e le utenze in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ Cittadini residenti o non residenti che siano iscritti a ruolo per la tassa rifiuti/Tares;
- ✓ Cittadini che effettuano in modo regolare il compostaggio domestico in una delle modalità individuate all'art. 4.
- ✓ Le utenze non domestiche (1) che intendono destinare sia gli scarti di cucina e gli scarti verdi (ove prodotti), compostabili ai sensi del vigente Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti urbani, all'autocompostaggio, non conferendoli al servizio pubblico di gestione

4. L'iscrizione all'albo avviene con la presentazione di una domanda di iscrizione effettuata su apposito modulo. Se la domanda di iscrizione è presentata entro il mese di gennaio di ogni anno, la riduzione si applica già dall'anno in corso.

5. L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti.

6. L'utente può richiedere la cancellazione dall'albo tramite dichiarazione scritta da presentare all'ufficio tributi.

NOTA( 1) SOLO utenze non domestiche delle categorie 5 "Alberghi con ristorante", 16 "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie", 17 "Bar, caffè, pasticcerie".

#### *Art. 6. Verifiche e controlli*

1. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il Comune predispone annualmente dei controlli a campione presso la residenza o il domicilio degli iscritti all'Albo dei compostatori.

2. Le verifiche saranno effettuate da personale appartenente all'ufficio di polizia o tecnico del Comune o, in alternativa, da personale appositamente incaricato; in entrambi si dovranno munire di apposito documento di riconoscimento e l'utente sarà tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo.

3. Qualora dal controllo emerga che l'utente non provvede al compostaggio domestico o provvede parzialmente o in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento è disposta d'ufficio la cancellazione dell'utente dall'Albo.

4. La cancellazione d'ufficio comporta:

- ✓ La revoca del beneficio ed il recupero del tributo (accertamento comprensivo di sanzioni e interessi) con provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi;
- ✓ Preclude, per almeno 2 anni, di poter presentare eventuale nuova istanza per essere reinscritto all'albo compostatori per ottenere nuovamente la riduzione;
- ✓ L'applicazione di una sanzione amministrativa che può variare da € 50,00 a € 500,00 per violazione degli obblighi dagli iscritti all'Albo compostatori e

quindi violazione del presente regolamento, facendo riferimento alla legge 689/ 81 e smi.

#### *Art. 7. Altre disposizioni*

1. Il richiedente è tenuto e si impegna ad effettuare correttamente anche le raccolte differenziate organizzate dal servizio pubblico, ed in particolare: la raccolta differenziata di carta e cartone, plastica e vetro.
2. L'eventuale rifiuto verde proveniente da sflaci, potature o residui dell'orto in esubero rispetto alle capacità di compostaggio dovrà essere conferito alle Isole Ecologiche messe a disposizione dalla COBSER di Alba e comunque dal soggetto gestore.
3. Il compost prodotto non potrà in ogni caso essere smaltito con le altre frazioni di rifiuti.

#### *Art. 8. Disposizioni finali*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge ed ai regolamenti in vigore.
2. Il presente Regolamento costituisce complemento al Regolamento per la TARES.
3. Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.